

Pubblicato il 13/07/2026

N. 02062/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00211/2026 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 211 del 2026, proposto da
Tood's s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentata e difesa dagli avvocati Gianluca Gariboldi, Sergio Fulco,
Donatella Di Gregorio e Paolo Di Bella, con domicilio digitale come da
PEC da Registri di Giustizia;

contro

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, in persona del
legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura
Distrettuale di Catania, domiciliataria *ex lege* in Catania, via Vecchia
Ognina, 149;

nei confronti

Comune di Catania, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Pia Di Primo, con domicilio
digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., non costituita in giudizio;

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, non costituito in giudizio;

Ministero Dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, non costituito in giudizio;

Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana della Regione Siciliana, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- 1) della deliberazione del Comitato di Gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale n. 8 del 29.10.2025 avente ad oggetto la "Approvazione del nuovo **Piano Regolatore Portuale** del Porto di Catania, ai sensi dell'art. 5, comma 2 bis, lett. c) della legge 84/1994 e ss.mm.ii.", pubblicata sul sito della medesima Autorità in data 6.11.2025;
- 2) nonché di ogni altro atto preordinato, conseguente o comunque connesso, anche se non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la costituzione in giudizio del Comune di Catania e dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 giugno 2026 il dott. Francesco Fichera e uditi per le parti costituite i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con delibera del Comitato di Gestione n. 8 del 29.10.2025 l'Autorità del Sistema Portuale del Mare della Sicilia Orientale ha approvato il **Piano Regolatore Portuale** (PRP) del Porto di Catania ai sensi dell'articolo 5, comma 2-bis, lett. c), della L. 84/1994.

L'approvazione del PRP è stata preceduta dall'acquisizione dei pareri resi dai soggetti indicati dall'art. 5, comma 2-bis, lett. b), della stessa L. n. 84/1994, di seguito elencati:

- parere della Regione Siciliana, reso con prot. n. 1419 del 28.01.2025;

- parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, reso con prot. n. 3166 del 19.03.2025;
- parere del Comune di Catania, reso con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 21.03.2025;
- parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, reso con prot. n. 97 del 24.06.2025.

In ossequio a quanto previsto dall'art. 5, comma 3-ter, della L. n. 84/1994, il PRP è stato sottoposto, altresì, alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (c.d. VAS).

Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, sulla scorta del parere reso dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS, sottocommissione VAS, n. 76 del 21.05.2025, e del Parere della Regione Siciliana - Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, prot. n. 31630 del 5.09.2025, ha concluso, con Decreto Ministeriale n. 284 del 9.10.2025, la suddetta procedura di VAS con raccomandazioni, suggerimenti, condizioni e osservazioni richiamati agli artt. 2, 3 e 4 del medesimo decreto.

Il PRP comprende, tra le altre, anche le aree della “Scogliera dell'Armisi” (da ora anche “Scogliera D'Armisi”) e della “Foce del Torrente Acquicella”.

A tal proposito, in particolare:

- gran parte della Scogliera D'Armisi viene pianificata quale Zona E1 (suddivisa nelle sottozone E1.2 e E1.4), con destinazione funzionale “Turistica e diporto” dedicata ai grandi yacht;
- la Foce del Torrente Acquicella viene in gran parte pianificata come Zone A2 e F2, con destinazione funzionale commerciale e logistica.

2. Con ricorso notificato il 29.12.2025 e depositato il 27.01.2026, proposto altresì antecedentemente quale ricorso per motivi aggiunto nell'ambito del giudizio iscritto al R.G. n. 2010/2025, incardinato presso questa Sezione, Tood's s.r.l. ha impugnato, chiedendone l'annullamento, i seguenti atti: 1)

la deliberazione del Comitato di Gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale n. 8 del 29.10. 2025 avente ad oggetto la "Approvazione del nuovo **Piano Regolatore Portuale** del Porto di Catania, ai sensi dell'art. 5, comma 2 bis, lett. c) della legge 84/1994 e ss.mm.ii.", pubblicata sul sito della medesima Autorità in data 6.11.2025; 2) nonché ogni altro atto preordinato, conseguente o comunque connesso, anche se non conosciuto.

Tale ricorso è stato proposto per i seguenti motivi di diritto: 1) *In via preliminare di rito: incompetenza; violazione del D.M. 6 aprile 1944 e D.M. 25 gennaio 2000; violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 6, legge 84/1994; eccesso di potere per illogicità, sviamento, travisamento dei fatti e falsità dei presupposti;* 2) *Violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 2-bis, lett. c) e comma 3-ter, legge 84/1994; violazione e falsa applicazione dell'art. 11 e ss. D.Lgs. 152/2006; violazione Decreto M.A.S.E. n. 284 del 09.10.2025; eccesso di potere per sviamento, contraddittorietà, irragionevolezza, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto;* 3) *Violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 2 bis, lett. c) e comma 3 ter, legge 84/1994; violazione e falsa applicazione dell'art. 11 e ss. D.Lgs. 152/2006; violazione Decreto M.A.S.E. n. 284 del 09.10.2025; eccesso di potere per sviamento, ingiustizia manifesta, illogicità manifesta, irragionevolezza, disparità di trattamento;* 4) *Violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 2 bis, lett. c) e comma 3 ter, legge 84/1994; violazione e falsa applicazione dell'art. 11 e ss. D.lgs. 152/2006; violazione Decreto M.A.S.E. n. 284 del 09.10.2025; eccesso di potere per sviamento, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento, irragionevolezza, illogicità, contraddittorietà;* 5) *Violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 2 bis, lett. c) e comma 3 ter, legge 84/1994; violazione e falsa applicazione dell'art. 11 e ss. D.Lgs. 152/2006; violazione Decreto M.A.S.E. n. 284 del 09.10.2025; eccesso di potere per sviamento, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento, irragionevolezza, illogicità, travisamento dei fatti, irragionevolezza;* 6) *Violazione*

e falsa applicazione dell'art. 1 legge 241/1990; violazione e dell'art. 97 Costituzione; violazione dei principi di efficienza, economicità, buona amministrazione, correttezza, ragionevolezza e di bilanciamento degli interessi pubblici e privati; eccesso di potere per disparità di trattamento, ingiustizia manifesta.

2.1. Con il primo motivo di ricorso la parte asserisce che l'Autorità di Sistema Portuale non sia titolare di un potere pianificatorio idoneo a ricomprendere anche l'area sulla quale dovrebbe insistere il nuovo porto turistico, tenuto conto di quanto previsto, in particolare, dal D.M. del 6.04.1944 e dal D.M. del 25.01.2000, richiamati nella Relazione Generale del nuovo **Piano Regolatore Portuale**, da cui discenderebbe che i limiti territoriali dell'Autorità di Sistema Portuale di Catania siano individuati, per quanto attiene alla zona nord, nella radice del Molo di Levante e, per quanto concerne la zona sud del porto, sino alla parte nord del litorale della Playa (Latitudine: 37° 29' 01" N – Longitudine: 015° 05' 05").

Il nuovo PRP del Porto di Catania avrebbe previsto ampliamenti dell'attuale infrastruttura portuale nella zona nord, senza la previa attivazione della procedura amministrativa prevista di cui all'art. 6, comma 15, della Legge n. 84/1994, volta all'estensione della circoscrizione territoriale di competenza della medesima Autorità di Sistema Portuale.

Ciò emergerebbe, altresì, dal Documento di Programmazione Strategica del Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale (DPSS) del 10.12.2020, contenente una proposta di estensione della circoscrizione territoriale, che confermerebbe, in via indiretta, l'assenza, allo stato, di un potere pianificatorio dell'Autorità di Sistema Portuale nell'area compresa tra la diga foranea del Molo di Levante e la Scogliera D'Armisi.

La parte rileva, inoltre, che l'approvazione del proprio progetto definitivo avrebbe avuto un valore equivalente all'approvazione del **piano regolatore portuale** e, per tale ragione, la condotta dell'Autorità di Sistema Portuale –

la quale ha dapprima espresso parere negativo sul progetto presentato da Tood's, insistente sull'area oggetto del presente giudizio, e successivamente approvato, attraverso il nuovo PRP, la realizzazione di un porto turistico sostanzialmente sovrapponibile per localizzazione e caratteristiche, a quello correlato alla proposta della ricorrente – si porrebbe in contrasto con i principi di coerenza e imparzialità dell'azione amministrativa.

2.2. Con la seconda doglianza si lamenta che il PRP approvato abbia ommesso di implementare le osservazioni e condizioni presentate dalle altre Autorità coinvolte nella procedura, con particolare riguardo, nello specifico, ai pareri resi nella procedura di VAS, attivata dall'Autorità di Sistema Portuale, e recepiti nel Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 284 del 9.10.2025, agli artt. 2 e 3, ove si prescrive che l'Autorità di Sistema Portuale, quale soggetto proponente, nella redazione definitiva del “**Piano Regolatore Portuale del Porto di Catania**”, debba tener conto delle “raccomandazioni, dei suggerimenti, delle condizioni e delle osservazioni” formulate dalle Amministrazioni competenti.

Il PRP non avrebbe fatto proprie, superandole, le valutazioni negative espresse dalla Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Catania con nota prot. n. 3314 del 21.03.2025, atteso che la nuova darsena turistica non risulterebbe collocata a una distanza idonea a garantire la salvaguardia della Scogliera D'Armisi, come invece richiesto dalla stessa Soprintendenza con l'osservazione n. 2.

2.3. Con la terza censura si lamenta il mancato recepimento di ulteriori e autonome contestazioni formulate dalla medesima Soprintendenza e, segnatamente, di quanto osservato da quest'ultima, nell'ambito della stessa nota prot. n. 3314 del 21.03.2025 mediante l'osservazione n. 3 relativamente all’“*approfondimento relativo agli impatti percettivi della nuova darsena turistica*”, similmente a quanto osservato anche dalla

Direzione Urbanistica del Comune di Catania nell'ambito della conferenza dei servizi tenutasi ai fini dell'approvazione del progetto definitivo presentato dalla ricorrente.

Lo stesso Comune di Catania avrebbe reso, in data 21.03.2025, un parere positivo in merito all'adozione del PRP, subordinandolo al recepimento di puntuali "prescrizioni sostanziali", pur in presenza dei medesimi rilievi ritenuti ostativi all'approvazione del progetto di Tood's.

2.4. Con il quarto motivo viene rilevato che le problematiche correlate all'interferenza con la cintura ferroviaria, sollevate da Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. (R.F.I.) nell'ambito della conferenza dei servizi relativa all'approvazione del progetto definitivo della ricorrente, non siano state riproposte nell'ambito del procedimento di approvazione del PRP sebbene quest'ultimo insistesse, parimenti, nel medesimo tratto ferroviario in corso di progettazione.

Tale criticità sarebbe stata comunque rilevata dalla Soprintendenza senza risultare superata né recepita dall'Autorità di Sistema Portuale.

2.5. Con la quinta doglianza si deduce la mancata ottemperanza all'osservazione formulata dalla Soprintendenza nel già citato parere prot. n. 3314 del 21.03.2025, ove si afferma che *"i servizi non essenziali al funzionamento della struttura portuale siano collocati oltre i 150 dalla linea di costa"*, la quale non sarebbe stata recepita nel nuovo PRP, dalle cui tavole emergerebbe che la nuova darsena turistica si collochi all'interno di tale distanza.

2.6. Con la sesta censura viene dedotto il contrasto con i principi di buon andamento e di leale collaborazione della P.A. in ragione del mancato coinvolgimento di enti istituzionalmente competenti nel procedimento di approvazione del PRP e, in particolare, di R.F.I., la quale aveva invece reso il proprio parere nell'ambito del correlato procedimento di approvazione del progetto definitivo della ricorrente.

La parte sostiene, inoltre, che l'Autorità di Sistema Portuale avrebbe dovuto sospendere l'iter procedimentale di approvazione del nuovo PRP attendendo l'adozione del Piano di utilizzo del demanio marittimo (P.U.D.M.) del Comune di Catania, al fine di evitare disallineamenti e incoerenze tra strumenti pianificatori volti a disciplinare ambiti tra loro collegati e destinati a interagire.

2.7. In ultimo, la società ricorrente – tenuto conto che non sarebbero stati resi noti i pareri che, ai sensi dell'art. 5, comma 2-*bis*, lett. b), della L. 84/1994 avrebbero dovuto essere rilasciati dalla Regione Siciliana, dal Ministero delle infrastrutture e della Mobilità sostenibili e dal Consiglio superiore dei lavori pubblici (per il parere di competenza), né sarebbe stato precisato in alcun documento dall'Autorità di Sistema Portuale che detti pareri si sono perfezionati per decorso dei termini di legge – ha chiesto al Tribunale di ordinare all'Autorità di Sistema Portuale di esibire ogni documentazione presupposta, conseguente o comunque connessa alla delibera impugnata.

3. Il Comune di Catania si è costituito nel presente giudizio per resistere al ricorso in data 19.03.2026 e, con successiva memoria del 15.05.2026, ha replicato alle censure sollevate dalla parte ricorrente, evidenziando, in particolare, le differenze, anche alla luce degli interessi coinvolti, sussistenti tra il procedimento di approvazione del PRP e quello concernente l'approvazione di un progetto di un privato, precisando – al fine di giustificare la diversa posizione assunta nei due separati procedimenti – che, a differenza di quanto riportato nella scelta progettuale della società Tood's, la soluzione viabilistica del PRP preveda un'articolata redistribuzione dei flussi veicolari su un ambito territoriale significativamente più esteso, consentendo di ripartire il carico veicolare su una pluralità di direttrici ed evitando la concentrazione su un unico punto di accesso mediante una più equilibrata distribuzione delle pressioni sul sistema viario urbano.

4. Con memoria di replica del 3.06.2026 la parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento del proprio ricorso.

5. All'udienza pubblica del 24.06.2026, presenti i difensori delle parti costituite come da verbale, il Presidente ha dato avviso alle parti della presenza che il ricorso in epigrafe costituisca la mera duplicazione della domanda processuale già proposta, antecedentemente, nel giudizio iscritto al R.G. n. 2010/2025 mediante la proposizione di motivi aggiunti.

L'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale si è costituita in giudizio al fine di associarsi a quanto rilevato dal Presidente.

La parte ricorrente si è quindi rimessa alla decisione del Collegio e la causa, pertanto, è stata posta in decisione.

6. Il ricorso, ad avviso del Collegio, è inammissibile per quanto di seguito esposto e considerato.

6.1. Ai sensi dell'art. 70 c.p.a. *“Il collegio può, su istanza di parte o d'ufficio, disporre la riunione di ricorsi connessi”*.

La connessione disciplinata dalla suddetta norma processuale disciplinante espressamente i casi di riunione nel processo amministrativo opera in presenza di profili di connessione oggettiva o soggettiva tra due ricorsi autonomi e postula una valutazione discrezionale del Giudice amministrativo, correlata anche a ragioni di opportunità e di economia processuale, in ordine alla possibilità di trattare disgiuntamente o meno due domande processuale che non risultino completamente coincidenti.

L'art. 273 c.p.c., operante nel processo civile, stabilisce, invece, al primo comma, che *“Se più procedimenti relativi alla stessa causa pendono davanti allo stesso giudice, questi, anche d'ufficio, ne ordina la riunione”*.

Il secondo comma prevede, altresì, che *“Se il giudice istruttore o il presidente della sezione ha notizia che per la stessa causa pende procedimento davanti ad altro giudice o ad altra sezione dello stesso tribunale, ne riferisce al presidente, il quale, sentite le parti, ordina con*

decreto la riunione, determinando la sezione o designando il giudice davanti al quale il procedimento deve proseguire”.

L'ipotesi della riunione disciplinata dal Codice di rito civile risulta ben distinta da quella di litispendenza: quest'ultimo fenomeno si ha quando la medesima controversia pende davanti ad uffici giudiziari diversi (art. 39 del c.p.c.), mentre la riunione si applica a procedimenti relativi alla stessa causa che pendano dinanzi allo stesso giudice o dinanzi a magistrati appartenenti al medesimo ufficio giudiziario.

L'obiettivo perseguito dal legislatore nel prevedere la riunione dei procedimenti relativi alla stessa causa è quello di evitare un contrasto di giudicati sullo stesso oggetto, nonché di preservare il principio di economia del processo.

Costituisce *ius receptum*, nella giurisprudenza amministrativa, il principio secondo il quale *“nell'eventualità in cui davanti al medesimo ufficio giudiziario la stessa causa venga proposta due volte, si verifica una vicenda processuale anomala, in vista della quale l'ordinamento processuale appronta lo specifico rimedio disciplinato dall'art. 273 c.p.c. (che obbliga il giudice, davanti al quale siano pendenti più procedimenti relativi alla stessa causa, a ordinarne la riunione); l'applicazione al giudizio amministrativo impugnatorio della su menzionata norma è possibile, per analogia legis, in quanto espressiva di una esigenza comune a tutti i processi, ovvero di rimediare ad una semplice anomalia del procedimento, da eliminarsi con mezzi interni onde prevenire l'inutile ripetizione di attività processuali ed eventuali contrasti di giudicati; tale conclusione è rafforzata, dopo l'entrata in vigore del codice del processo amministrativo, dal rinvio operato dall'art. 39, comma 1, dello stesso codice, alle disposizioni del c.p.c. compatibili con la disciplina processuale amministrativa ed espressive di principi generali; conseguentemente, se il giudice amministrativo non ha disposto la riunione di due cause identiche, deve essere dichiarata l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di*

interesse del ricorso proposto successivamente, onde prevenire la violazione del principio del ne bis in idem” (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 2 gennaio 2018, n. 12; v. anche Cons. Stato, sez. V, 17 settembre 2018, n. 5422; Cons. Stato, sez. II, 16 febbraio 2022, n. 1168).

Secondo i principi affermati dalla Cassazione, *“il principio ne bis in idem, posto dall'art. 39 cod. proc. civ., e rispondente ad irrinunciabili esigenze di ordine pubblico processuale, non consente che il medesimo giudice o giudici diversi statuiscano due volte su identica domanda, e determina l'improcedibilità del processo che nasca dall'indebita reiterazione di controversia già in corso, imponendo la cancellazione dal ruolo della causa che risulti posteriormente iscritta. L'omessa cancellazione di tale causa è emendabile anche in fase di impugnazione, inficiando radicalmente la sentenza, mentre non incide sulla validità della causa prioritariamente iscritta e della decisione che l'abbia conclusa”* (Cass. civ. Sez. lavoro, 3 aprile 2014, n. 7813).

Il meccanismo della riunione di cui all'art. 273 c.p.c., capace di trovare un proprio perimetro applicativo anche nel processo amministrativo per via della clausola di rinvio dell'art. 39 c.p.a., tuttavia, ad avviso del Collegio non può avere attuazione allorquando la parte ricorra alla proposizione di un nuovo ricorso che risulti mera duplicazione dei motivi aggiunti già proposti nell'ambito di un giudizio già pendente.

Secondo costante giurisprudenza, invero, i motivi aggiunti costituiscono lo strumento tipicamente volto a realizzare la concentrazione delle tutele e ad evitare la duplicazione delle azioni processuali aventi identico *petitum* e *causa petendi*.

La duplicazione della medesima azione giudiziale riferita alla medesima situazione sostanziale si traduce, infatti, in un uso distorto dello strumento processuale approntato dall'ordinamento per ricevere tutela giurisdizionale e si traduce in un inutile aggravio per il Giudice.

Laddove, infatti, una parte abbia già consumato il proprio potere di impugnazione ricorrendo all'utilizzo di uno strumento all'uopo approntato dall'ordinamento in materia di giudizio amministrativo – quale è da intendersi la proposizione dei motivi aggiunti –, deve ritenersi che il nuovo ricorso avente contenuto identico (per *petitum* e *causa petendi*) ai motivi aggiunti proposti in un giudizio già pendente sia inammissibile in quanto meramente duplicativo dell'azione processuale già esercitata in precedenza.

Tale utilizzo distorto degli strumenti di tutela viola, pertanto, il principio di unità dell'azione giurisdizionale così come i principi di economia e concentrazione processuale, atteso che l'interesse azionato è già integralmente dedotto nel precedente giudizio, con conseguente inammissibilità della nuova domanda.

Applicando le suddette coordinate alla fattispecie in esame si rileva che il presente ricorso sia stato depositato in giudizio (alle ore 9:42 del 27.01.2026) successivamente al ricorso per motivi aggiunti depositato nel procedimento iscritto al R.G. n. 2010/2025 (avvenuto alle ore 9:18 del 27.01.2026).

Secondo l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 6 del 2022 “*condicio sine qua non affinché un giudice possa dichiarare l'inammissibilità o improcedibilità del gravame – o, più in generale, pronunciarsi su di esso – è che quest'ultimo venga iscritto a ruolo, ossia depositato presso la Segreteria (o Cancelleria) del giudice medesimo. Deposito che, nel caso del processo amministrativo, ai sensi dell'art. 45 Cod. proc. amm. segue la notifica alle controparti e solo successivamente al quale può parlarsi di litispendenza (dovendo trovare conferma il principio – su cui Cons. Stato Ad. plen., 28 luglio 1980, n. 35 e valevole anche alla luce del sopravvenuto d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – secondo cui la litispendenza nel processo amministrativo è l'effetto di una fattispecie complessa, i cui co-elementi possono ritenersi costituiti dalla notifica e dal*

deposito: la sola notifica quindi, non seguita dal tempestivo deposito del ricorso, è inidonea a provocare la litispendenza. In termini, anche Cons. Stato, IV, 21 dicembre 2001, n. 6333; IV, 7 gennaio 2013 n. 22; IV, 19 dicembre 2016, n. 5363)”.

Appurato, pertanto, che il presente ricorso sia stato depositato in data successiva al ricorso per motivi aggiunti di cui al R.G. n. 2010/2025, il ricorso qui in trattazione deve essere dichiarato inammissibile.

7. Tenuto conto della natura della presente decisione, le spese di lite possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2026 con l'intervento dei magistrati:

Aurora Lento, Presidente

Valeria Ventura, Primo Referendario

Francesco Fichera, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Francesco Fichera

IL PRESIDENTE
Aurora Lento

IL SEGRETARIO